



Padova, data e protocollo come da segnature

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**Comando dei Vigili del Fuoco di
PADOVA**
Ufficio Polizia Giudiziaria

Fasc. n°

In risposta Vs. prot. del
Collegato prot. Comando n° del
Allegati n° 0

Alla Provincia di Padova

Alla Camera di
Commercio Industria
Artigianato,
Agricoltura di Padova

Ai Comuni della
Provincia di Padova
vedi elenco allegato

Agli Ordini e Collegi
Professionali
vedi elenco allegato

Alle Associazioni di
categoria
vedi elenco allegato

epc Alla Prefettura di Padova

OGGETTO: Sanzioni per omissioni nei procedimenti di prevenzione incendi –
Indicazioni delle Procure Distrettuali di Padova e di Rovigo

Le Procure Distrettuali di Padova e di Rovigo, competenti per il territorio della provincia di Padova, hanno dato precise indicazioni in merito alle sanzioni per omissioni nei procedimenti di prevenzione incendi ed alle modalità di estinzione dei relativi reati.

- *Omessa presentazione dell'istanza di valutazione progetto di cui all'art. 3 del DPR 151/2021*
 - Il Datore di Lavoro, di una o più attività elencate nell'allegato I del DPR n° 151/2021 come categoria B e/o C e soggette al D.Lgs. n° 81/2008 in quanto luogo di lavoro, che omette di presentare l'istanza di valutazione progetto di cui all'art. 3 del DPR n° 151/2011 è punito in base all'art. 68 del D.Lg. n° 81/2008, che rimanda all'art. 64, che rimanda all'art. 63 che impone l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'allegato IV che al punto 4.4.1. prevede di sottoporre al preventivo parere di conformità del Comando dei Vigili del Fuoco i progetti di nuovi impianti o costruzioni.

E' possibile l'estinzione del reato secondo le procedure del D.Lgs. n° 758/94.

- L'istanza deve essere presentata, al Comando tramite SUAP, in tempo utile per acquisire il parere, previsto entro 60 giorni salvo necessità d'integrazioni, prima dell'inizio della realizzazione di nuove attività o di modifiche delle stesse comportanti aggravio del rischio d'incendio.
- *Omessa presentazione della Segnalazione Certificata d'inizio Attività di cui all'art. 4 del DPR 151/2021*
 - Il Datore di Lavoro, di una o più attività elencate nell'allegato I del DPR n° 151/2021 e soggette al D.Lgs. n° 81/2008 in quanto luogo di lavoro, che omette di presentare la Segnalazione Certificata d'Inizio Attività di cui all'art. 4 del DPR 151/2021 è punito in base all'art. 68 del D.Lg. n° 81/2008, che rimanda all'art. 64, che rimanda all'art. 63 che impone l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'allegato IV che al punto 4.4.1. prevede di richiedere la visita di controllo ad impianto o costruzione prima dell'inizio delle lavorazioni.

E' possibile l'estinzione del reato secondo le procedure del D.Lgs. n° 758/94.

- Il Titolare di una attività elencate nell'allegato I del DPR n° 151/2021 e non soggette al D.Lgs. n° 81/2008, che omette di presentare la Segnalazione Certificata d'Inizio Attività di cui all'art. 4 del DPR 151/2021 è punito in base all'art. 20 comma 1 del D.Lg. n° 139/2006.

Sulla base delle indicazioni delle due Procure Distrettuali è possibile l'estinzione del reato secondo le procedure del D.Lgs. n° 758/94.

- La Segnalazione Certificata d'Inizio Attività deve essere presentata, al comando tramite SUAP se attività produttiva, prima dell'inizio dell'attività di nuova realizzazione o di modifiche delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
- *Omessa presentazione dell'Attestazione di Rinnovo Periodico della Conformità Antincendio di cui all'art. 5 del DPR 151/2021*
 - Il Titolare o il Datore di Lavoro, di una o più attività elencate nell'allegato I del DPR n° 151/2021, che omette di presentare l'Attestazione di Rinnovo Periodico della Conformità Antincendio di cui all'art. 5 del DPR 151/2021 è punito in base all'art. 20 comma 1 del D.Lg. n° 139/2006.

Sulla base delle indicazioni delle due Procure Distrettuali è possibile l'estinzione del reato secondo le procedure del D.Lgs. n° 758/94.

- L'Attestazione di Rinnovo Periodico della Conformità Antincendio deve essere presentata al Comando ogni cinque anni (ad eccezione delle attività elencate nell'art.6 comma 2 del D.P.R. 151/2011 per la quali la cadenza è decennale) a partire dalla data di presentazione della prima Segnalazione Certificata d'Inizio Attività consegnata al Comando.

In base alle indicazioni ricevute si ritiene necessario precisare quanto segue.

- L'omissione di un obbligo si configura anche nel caso del non rispetto dei termini previsti per ottemperare a detto obbligo.

In particolare, le Attestazione di Rinnovo Periodico della Conformità Antincendio presentate in ritardo saranno considerate valide ai fini degli obblighi di cui al DPR n° 151/2011 ma daranno luogo all'attivazione del procedimento di cui al D.Lgs. n° 758/94 di estinzione del reato, che considerata l'avvenuta eliminazione delle non conformità, potrà essere concluso con il solo pagamento dell'oblazione prevista.

In virtù dell'art. 103 comma 3 del D.L. n° 18/2020 e s.m.i. le Attestazione di Rinnovo Periodico della Conformità Antincendio, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Il Comandante
(DS Dott. Ing. Cristiano CUSIN)
(firmato e trasmesso digitalmente ai sensi di legge)

CC/cc